

RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE

3-4/2016

AUTO A GUIDA AUTONOMA
E IMPATTO AMBIENTALE

LEGITTIMAZIONE E INTERESSE AD AGIRE
DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

PRODUTTORI DI ENERGIA
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
ONERI PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE
VERIFICA E CONTROLLO SVOLTE DAL GSE

EDITORIALE
SCIENTIFICA

E
S

forniti dalla Commissione europea che, al contrario, suggerirebbe l'adozione di una politica finalizzata alla pianificazione del progressivo smantellamento delle infrastrutture di trattamento destinate allo smaltimento o al recupero, per lasciare il campo a più moderne infrastrutture di raccolta differenziata e riciclaggio.

PAOLO BERTOLINI

* * *

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 3 novembre 2016, n. 46170
– Pres. Amoroso, Rel. Ramacci – Ric. S.

Ambiente in generale – Inquinamento ambientale – Abusività della condotta – Definizione – Compromissione o deterioramento significativo e misurabile – Definizione – Irreversibilità del danno – Non necessità.

Il delitto di inquinamento ambientale prevede un concetto ampio di condotta "abusiva", comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative; "compromissione" e "deterioramento", poi, autonomamente considerati dal legislatore in alternativa tra loro, indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in un'alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi; non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale.

Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore.

1. Il caso

La vicenda viene ricostruita in modo preciso dalla Corte. Nel corso di operazioni di bonifica di un porto, l'attività di dragaggio era effettuata senza rispettare le prescrizioni progettuali dettate per diminuire la diffusione degli inquinanti naturalmente presenti sui fondali. La circostanza provocava un notevole intorbidimento delle acque di una vasta zona.

Il pubblico ministero, ipotizzando la commissione del reato di inquinamento, di cui all'art. 452 *bis* c.p., chiedeva il sequestro preventivo, che il giudice per le indagini preliminari concedeva.

Il tribunale del riesame, cui si rivolgeva l'indagato, viceversa, annullava il decreto, escludendo la sussistenza del reato. Più precisamente, stando alla motivazione della Corte, l'evento del reato non si sarebbe perfezionato in quanto l'intorbidamento in questione non avrebbe integrato quella compromissione o quel deterioramento significativo e misurabile, in cui si sostanzia il fatto illecito. E ciò poiché il danno non avrebbe quel carattere di tendenziale irreversibilità richiesto dalla disposizione incriminatrice.

Ricorreva per Cassazione il Procuratore, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 321 c.p.p., in relazione all'art. 452 *bis* c.p. Più precisamente, la pubblica accusa si doleva del fatto che il giudice *a quo*, pur riconoscendo la astratta configurabilità del reato contestato, ne escludeva la sussistenza, poiché non vi ravvisava quel deterioramento significativo, presupposto della fattispecie, travalicando così la limitata cognizione riservata al giudice del riesame e anticipando una valutazione che dovrebbe essere propria soltanto del giudice del merito.

Dal canto suo, il Procuratore generale in udienza optava per il rigetto del ricorso.

2. I temi affrontati nella decisione della Corte

La Corte accoglie in parte il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata.

Si tratta della prima sentenza della Corte di Cassazione sul reato di inquinamento ambientale, introdotto con legge n. 68 del 2015, normativa obiettivamente carente sotto il profilo della tassatività delle fattispecie, che di conseguenza rischia di produrre molteplici indirizzi e problemi interpretativi non facilmente risolvibili.

Questo dato pare proprio confermato dal fatto che i vari magistrati, giudicanti e requirenti, occupatisi del caso, hanno avuto tutti opinioni diverse sul punto relativo alla sussistenza dell'evento, benché in materia di cautela reale il tema non deve certo essere, come noto, straordinariamente approfondito¹. Inoltre, forse proprio la pressante esigenza di avere voci autorevoli che dirimessero le numerose opzioni "sul tappeto" hanno indotto la Corte ad affrontare anche temi forse non sempre indissolubilmente intrecciati con le questioni sollevate con i motivi di impugnazione, come l'interpretazione del termine "abusivamente".

In ogni caso, anticipando qui quanto verrà approfondito più avanti, la Cassazione, dopo avere descritto nel dettaglio la vicenda, comincia con l'escludere che il tribunale del riesame abbia travalicato l'ambito della propria cognizione. Il giudice dell'impugnazione cautelare, infatti, è chiamato a una "verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali" allegate da entrambe le parti, condotta a cui, secondo la sentenza in commento, il giudice *a quo* si è attenuto.

Sulla corretta interpretazione dell'art. 452 *bis* c.p., invece, la Corte di Cassazione dà atto che la questione è nuova e dibattuta, il che implica un certo approfondimento.

Quindi, dopo avere ricordato il testo della disposizione, i Supremi giudici affrontano la questione circa il significato da attribuire al re-

¹ Notano le differenti posizioni dei vari magistrati che si sono occupati del procedimento, G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.questionegiustizia.it, 14 novembre 2016, nonché A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, in corso di pubblicazione.

quisito dell'abusività della condotta, precisando che esso sottintende la violazione di puntuali disposizioni di legge (statale o regionale) o di un provvedimento amministrativo. In secondo luogo la sentenza riconduce senza alcuna incertezza le acque del porto al bene ambiente protetto dalla nuova incriminazione, come nessun dubbio viene manifestato sulla "estensione" e "intensità" del fenomeno, avendo quest'ultimo interessato, se non altro, un'area di 85 mila mq. Infine, la Corte di Cassazione affronta il "cuore" della questione, ovvero l'accezione da attribuire all'espressione "compromissione o deterioramento significativi e misurabili". Il tema viene così risolto: la compromissione comporta uno "squilibrio funzionale", mentre il deterioramento uno «squilibrio strutturale»; nessuna delle due nozioni implica il concetto di irreversibilità, che invece connota la fattispecie, più grave, di disastro (art. 452 *quater* c.p.). I concetti di "significativo" e "misurabile", prosegue la Corte, mirano a delimitare le condotte penalmente rilevanti ai fatti dotati di "incisività e rilevanza" nonché a "ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile".

Premesso questo, la sentenza in commento annulla con rinvio l'ordinanza impugnata, sottolineando due errori del tribunale del riesame. Il primo riguarda la ritenuta necessità che il fenomeno inquinante abbia carattere di irreversibilità. Il secondo riguarda il fatto che il tribunale si è concentrato solo su due effetti: da un lato l'intorbidimento delle acque (sotto un certo profilo inevitabile) e la moria dei mitili (avvenuta prima delle operazioni di dragaggio e non dopo), senza viceversa prendere in considerazione il complesso delle conseguenze sulla risorsa che la contaminazione ha determinato.

3. *Un obiter dictum: il termine "abusivamente"*

La Corte di Cassazione nella propria articolata sentenza, come anticipato, si occupa pure di un tema che non sembrava essere oggetto del motivo di ricorso, ovvero del significato da attribuire alla parola "abusivamente" contenuta nella descrizione dell'evento². Si tratta di

² In base all'art. 452 *bis* comma 1 c.p., infatti, «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque

un intervento, sulla opportunità del quale parte della dottrina ha avanzato dubbi³, ma che certo riguarda una questione sottoposta ad attenta analisi dai primi commentatori. Necessariamente semplificando le posizioni, si può qui ricordare come alcuni ritenessero che la clausola di illiceità espressa fosse "un requisito previsto nella direttiva 2008/99 e comunque un elemento di fattispecie del tutto ragionevole", ricordando come la condotta del reato debba essere estranea al perimetro del "consentito"⁴. Altri, invece, stimano che quell'avverbio abbia il nefasto effetto di rendere la responsabilità imprenditoriale nei delitti che offendono l'ambiente "più limitata rispetto a quella normale in quanto deve essere 'perimetrata dal rispetto delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni amministrative' e non può derivare da colpa generica per imprudenza, imperizia o negligenza"⁵ o dalla inosservanza dei principi costituzionali, tra cui il diritto alla salute.

La Corte sul punto sembra concordare con la prima dottrina citata. Viene precisato, quindi, che presupposto della fattispecie è la violazione di una disposizione di legge, statale o regionale, o anche di una prescrizione amministrativa, in linea con la giurisprudenza formatasi in materia di traffico illecito di rifiuti. Il comune denominatore sembra essere quello della contrarietà della condotta a un comando posto dal legislatore o dalla pubblica amministrazione. In un passaggio della motivazione, nel richiamare propri precedenti (sia pure ovviamente su altre questioni), la Corte pare anche scartare la tesi secondo cui la mera violazione dei principi costituzionali sarebbe sufficiente a integrare il requisito richiesto.

abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

³ A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit., nota 27.

⁴ C. RUGA RIVA, *Ancora sul concetto di "abusivamente" nei delitti ambientali: replica a Gianfranco Amendola*, in *Lexambiente*, 6 luglio 2015.

⁵ G. AMENDOLA, *Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinatori deve essere più limitata di quella "normale"*, in *Lexambiente*, 13 luglio 2015.

Una simile precisazione, come accennato, ha notevole rilievo in quanto comincia a creare un indirizzo su un punto oggetto di accesa discussione e perché una diversa interpretazione, in particolare quella che legava la concretizzazione del requisito alla inosservanza di diritti costituzionalmente tutelati o a regole come quelle della colpa generica, rischiava di aprire il campo di applicazione del delitto in modo forse poco compatibile con il principio di tassatività. E, in relazione a una disposizione che non brilla per rigore nella definizione dei confini del penalmente rilevante, non si sentiva il bisogno di un ulteriore elemento di elasticità.

Se si può formulare un augurio per il futuro, sarebbe probabilmente opportuno che la Corte si esprimesse sulla tipologia di disposizioni che, se violate, costituiscono un presupposto del delitto. Più in particolare, sarebbe auspicabile la formazione di un indirizzo in base al quale solo la violazione di disposizioni a tutela dell'ambiente possono rendere la condotta "abusiva" nel senso previsto dall'art. 452 *bis* c.p. Ciò contribuirebbe a caratterizzare la fattispecie, legandone l'elemento oggettivo a quelle condotte che davvero e soltanto sono lesive del bene protetto.

4. *Sull'evento di inquinamento, compromissione o deterioramento*

Come accennato, la Corte di Cassazione ha "colto l'occasione" del ricorso del Pubblico Ministero per affrontare uno dei temi più discussi a seguito della promulgazione della legge n. 68/2015, ovvero la natura e le caratteristiche dell'evento sanzionato dalla nuova fattispecie, che il legislatore ha individuato nella "compromissione o [nel] deterioramento significativi e misurabili" delle matrici ambientali.

Va dato atto, in tal senso, che la sentenza si perita di prospettare una *pars construens*, offrendo un'esegesi che va al di là della mera sovrapposizione dei termini.

Pur evidenziando una identità di effetti (che consisterebbero nella "alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema"), la decisione sancisce che la compromissione comporterebbe uno "squilibrio funzionale", mentre il deterioramento uno "squilibrio strutturale": il primo, incidente sui normali processi naturali connessi alla specificità della matrice am-

bientali, il secondo caratterizzato dal decadimento dello stato e della qualità degli stessi.

Esclude, invece, il relatore che la definizione debba essere rinvenuta nell'ambito dello stesso Testo Unico Ambientale, ed in particolare nel richiamo all'art. 300 D.Lgs. n. 152/2006; disposizione che delinea, ai fini della definizione di danno ambientale, le modalità con le quali si manifesta un "deterioramento significativo e misurabile" di una risorsa ambientale, in conformità alla direttiva 2004/35/CE. Così, in tale disposizione, si evidenzia che il degrado rispetto alla condizione originaria va ravvisato, per la matrice acque, in azioni che incidano in modo significativamente negativo sulla stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque; per la matrice terreni, invece, in una contaminazione che crei il rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana.

Per il vero, la sentenza in commento non si diffonde particolarmente né ad illustrare perché il richiamo "interno" al Testo Unico non vada tenuto in considerazione (sostanzialmente, si afferma che *ubi lex non dixit, non voluit*) né su quali basi venga affermata la definizione prospettata.

L'eventualità di correlare l'evento di inquinamento al verificarsi a fenomeni quali quelli previsti in materia di danno ambientale, peraltro, sarebbe apparso conforme anche al dettato della disciplina comunitaria sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) laddove demandava ai legislatori interni di sanzionare attraverso apposite fattispecie di reato le violazioni ambientali che "provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora".

Ciò comporta che, pur tenendo conto dell'autorevolezza del *decisum* ed anche del pregio intrinseco dello sforzo esegetico, occorre comunque soffermarsi sulla condivisibilità (o meno) di tale interpretazione, e soprattutto sull'efficacia (o meno) della stessa a supportare attraverso l'*addendum* giurisprudenziale la fragile tassatività della fattispecie.

Innanzitutto, pare allora significativo rilevare che l'interpretazione in termini di squilibrio funzionale o strutturale non si rinviene nella

relazione dell'Ufficio del Massimario⁶ (pure autorevole espressione del massimo Organo giudiziario), che propende invece per dare ai due lemmi un significato identico, o comunque largamente sovrapponibile, anche se dal punto di vista lessicale alla compromissione si assegna una maggior contenuto di pregiudizio futuro.

In tal senso, la relazione rammenta che nelle sedute parlamentari era stato proposto di considerare il deterioramento e la compromissione quali alterazioni rimediabili, rispettivamente, attraverso processi rigenerativi naturali o mediante attività umane di bonifica o ripristino (distinzione, questa, che non viene presa in esame nella ricostruzione offerta dalla sentenza in commento).

Parte della dottrina⁷ ritiene invece di poter individuare un parallelo definitorio richiamando le pronunce della Suprema Corte in materia di danneggiamento aggravato, che è stato via via qualificato come "deterioramento di un bene che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della cosa" (qui, dunque, l'alterazione strutturale o funzionale erano entrambe correlate al deterioramento e non anche alla compromissione, sempre che vi sia una differenza tra i due termini) o in rapporto all'inservibilità anche temporanea del bene.

Sembra conclusivamente di poter affermare che, quantomeno fino a che non si dovesse verificare (se avrà luogo) un consolidamento dell'interpretazione prospettata dalla prima sentenza ora in commento, essa avrà il valore di un orientamento, suscettibile di diverse letture.

Ciò che tuttavia pare sin d'ora doversi desumere dalla decisione delle Corte di Cassazione è l'assenza di un significato qualificante, idoneo a conferire compiutamente ai termini compromissione o deterioramento la capacità di definire l'evento della fattispecie in chiave di tassatività.

⁶ Relazione Ufficio del Massimario, Settore Penale (redattore P. MOLINO) n. II/024/2015 del 29 maggio 2015. La posizione è richiamata in dottrina anche da A. TRINCI, *Inquinamento ambientale, i primi chiarimenti della Suprema Corte*, in *Il Penalista*, 29 novembre 2016.

⁷ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit.

A ben vedere, infatti, anche qualora si dovesse condividere la definizione offerta dalla sentenza, le nozioni di "squilibrio" (funzionale o strutturale), quanto di "alterazione" o "modifica" si risolvano in una rassegna di sinonimi dei termini "compromissione" e "deterioramento".

Ben venga, ovviamente, l'intento di meglio definire un concetto ampio sfruttando la ricchezza della nostra lingua, tuttavia sotto il profilo giuridico questo esercizio rischia di riportare sempre al punto di partenza, lasciando aperta la possibilità che tali nozioni vengano interpretate secondo una pluralità di letture.

Tale situazione di "stallo" potrebbe, invero, condurre a due esiti: il primo è quello di ancorare la nozione ad altri riferimenti normativi già esistenti in ambito interno o europeo, che siano maggiormente specifici (ipotesi però scartata dalla sentenza in commento) o ad ulteriori e concreti parametri di riferimento (ma in tal caso sembra difficile che il risultato possa essere raggiunto attraverso l'interpretazione giurisprudenziale, rendendosi necessario un preciso intervento del legislatore).

Il secondo, invece, è quello di "abdicare" all'anelito di una definizione tecnica, riconoscendo che l'evento della fattispecie è descritto con termini a cui deve essere attribuito il significato che essi hanno nel linguaggio comune (e che può essere ricostruito anche attraverso le varie sfumature sinonimiche anzidette), ovvero "quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12 Preleggi).

Se, però, si dovesse rinunciare a trovare nei termini "compromissione" e "deterioramento" la descrizione compiuta dell'evento, l'esigenza di tassatività sottesa alla fattispecie penale dovrebbe allora essere legata alla "connessione" con le altre parole della stessa, ed in particolare con gli aggettivi che le seguono e che, in tale ottica, dovrebbero necessariamente completarne il contenuto precettivo⁸.

Tuttavia, se questa fosse la soluzione, ovvero quella di ancorare la tassatività della fattispecie ai (soli) aggettivi "significativo e misurabi-

⁸ In tal senso, si sono espressi anche altri commenti, tra cui G. AMENDOLA, *op. ult. cit.*, laddove si osserva che i termini sostantivali in sé significherebbero ben poco, se non fossero qualificati dagli aggettivi "significativi e misurabili".

le", il rischio di precipitare nel "dramma dell'indeterminatezza"⁹ verrebbe ad essere ancor più palese, come si esporrà nel prosieguo.

5. I caratteri "significativo" e "misurabile"

La Corte affronta quindi uno dei presupposti più difficilmente afferrabili della disposizione, ovvero il significato da attribuire agli aggettivi "significativo" e "misurabile" che dovrebbero qualificare la compromissione e il deterioramento.

Sul primo, tuttavia, anche il più volenteroso interprete si trova nelle condizioni di non essere in grado di dire molto se non, come fa appunto la sentenza, che il termine "denota senz'altro incisività e rilevanza". Vale a dire che nel perimetro del penalmente rilevante dovrebbero rientrare soltanto le condotte concretamente lesive e caratterizzate da una lesione non "da poco".

Sul punto si può essere anche d'accordo, ma tale concetto era forse già compreso nella scelta lessicale compiuta dal legislatore nel punire condotte che comportano "compromissione" o "deterioramento". L'introduzione dell'aggettivo "significativo", non sembra aggiungere granché per comprendere l'ubicazione precisa dei confini tra lecito e illecito.

Non vi è alcun dubbio che si potrebbero fare numerose ipotesi, naturalmente alcune più convincenti di altre¹⁰. Tuttavia, ognuno di questi tentativi porta a risultati che paiono avere tutti un tasso di arbitarietà che dovrebbero essere estranee alla materia penale. E ciò in quanto, l'aggettivo in questione porta con sé una radicale, ineliminabile ed esiziale carenza di tassatività, superabile solo appaltando alla magistratura il compito di riempire i vuoti lasciati dal legislatore¹¹.

⁹ A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit.

¹⁰ Un'analisi dettagliata e molto ben argomentata di quel che potrebbe essere il senso dell'aggettivo si trova in C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016, secondo cui, tra l'altro, "la significatività allude a fenomeni di inquinamento seri e non fugaci", "sia sul piano temporale che su quello della gravità dell'offesa".

¹¹ Qualcuno afferma che in questo come in altri ambiti del diritto penale di

In altri termini, pare evidente che la condotta debba determinare un danno non lieve, ma quale sia l'entità del danno oltre il quale sorge il presupposto per la illiceità la disposizione non lo dice. Ciò si traduce in un nuovo esempio della crisi del principio di tassatività che affligge l'insipiente legislatore odierno¹².

La Corte di Cassazione, poi, aggiunge un dato: i "limiti imposti da specifiche discipline di settore" possono costituire indicatori della sussistenza dell'inquinamento, ma non possono essere l'unico parametro con cui valutare la sussistenza o meno del deterioramento o della compromissione. Ciò sembra significare, in altri termini, da un lato, che non sarà sufficiente il mero superamento di una soglia per ritenere integrato il reato, dall'altro, che il delitto potrà essere ritenuto sussistente anche in assenza di superamenti di limiti¹³.

L'osservazione pare importante perché conferma quell'indirizzo secondo il quale i limiti previsti dalla normativa ambientale in materia

impresa, non si tratti di mera insipienza, ma di una scelta deliberata, quella di lasciare che sia la giurisprudenza a delineare i confini del penalmente rilevante, avendo il legislatore come unico obiettivo quello di sfruttare l'effetto simbolico del diritto penale, ovvero mostrare, a fronte dell'esistenza di un problema, di avere approvato una legge purchessia, ritenendo così di avere risolto quel problema. In questi termini L. TROYER, *I reati ambientali "abusivi". Quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, in *Criminalia*, 2015, p. 329.

¹² Tra gli altri sottolineano sul punto le molte ombre dei testi normativi, sia del disegno di legge sia del testo approvato, A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.l. sui delitti ambientali*, in questa *Rivista*, 2014, pp. 547 ss.; EAD, *I nuovi delitti ambientali. A proposito del D.l.l. 1345/2014*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, pp. 443 ss.; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in www.legislazionepenale.eu, 11 gennaio 2016, pp. 6 ss.; L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario?*, in *Criminalia*, 2015, pp. 315 ss.; T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, n. 32, pp. 10 ss.; M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale ambientale*, a cura di A. Manna, Roma, 2016, pp. 6 ss. Meno pessimisti sul punto sembrano L. SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2015, p. 218 e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, pp. 10 ss.

¹³ Ritiene che "agli occhi del legislatore l'inquinamento non sembra necessariamente passare per il superamento delle CSR; al più dunque rileverebbero le CSC" C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 11.

di contravvenzioni o autorizzazioni sono funzionali esclusivamente a tale contesto, e non posso essere utilizzati in modo meccanico per sostenere l'esistenza di un fatto di inquinamento o, peggio, di disastro¹⁴.

A proposito del termine "misurabile", inoltre, la Corte precisa che esso va inteso nel senso di "quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente misurabile". Qualora, alla ricerca di qualche maggiore indicazione, dovessimo restare al significato letterale dell'espressione, dovremmo rassegnarci a esegesi ovvie o paradossali. Se "misurabile" fosse blandamente da intendersi con "che si può misurare", dall'area della disposizione dovrebbero essere esclusi deterioramento o compromissioni talmente minimi da non essere percepibili (e forse allora non si tratterebbe nemmeno di deterioramenti, meno che mai di compromissioni), nonché quelli incommensurabili, ovvero giganteschi¹⁵. In verità, il riferimento alla necessaria "misurabilità", ci pare un monito – probabilmente non del tutto inutile – alla giurisprudenza affinché, nella valutazione sulla sussistenza del fatto, si affidi a rigorosi parametri scientifici, senza fidarsi di clausole di stile o di – vero o presunto – buon senso¹⁶.

Insomma, se il grado di significatività dovrà inevitabilmente essere deciso da un giudice, il legislatore – non avendo fornito parametri predefiniti – sembra raccomandare al giudice stesso di affidarsi ad un ragionamento che, qui più che altrove, deve avere il crisma della scienza.

¹⁴ Sul tema si vedano, almeno, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo II, (in) *Trattato di Diritto Penale*, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Vol. IX, Milano, 2013, p. 141, nonché F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia, le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2005, p. 277. E in giurisprudenza Cass. pen., Sez. I, 19 settembre 2014, n. 45001, CED 261135; Corte Cass. pen., Sez. IV, 13 febbraio 2007, n. 15216, CED 236168.

¹⁵ Da ultimo, A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit.

¹⁶ Condividono questa osservazione E. DI FIORINO, F. PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, 12, p. 8.

6. *Esclusione del requisito di tendenziale non rimediabilità*

Ulteriore tema toccato dalla sentenza in commento è quello del grado di "rimediabilità" o "irrimediabilità" da attribuire all'evento di inquinamento, quale elemento a sua volta indicativo dell'aspetto quali-quantitativo dell'alterazione penalmente rilevante.

Anche su tale aspetto, l'estensore si discosta in parte dalla relazione dell'Ufficio del Massimario, che – sia pure in termini incidentali – aveva correlato al termine "compromissione" una "proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una condotta tendenzialmente irrimediabile".

Nel caso portato all'esame del Tribunale di La Spezia, il Collegio del riesame aveva fatto propria l'indicazione del Massimario, individuando quale requisito della fattispecie incriminatrice proprio quella tendenziale irrimediabilità dell'evento, caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni".

La Corte di Cassazione ha invece evidenziato (e a nostro avviso in termini appropriati) che la fattispecie di cui all'art. 452 *bis* c.p. non prevede l'irreversibilità, pur se tendenziale, del fenomeno, in quanto tale aspetto è invece caratteristico della più grave fattispecie di disastro ambientale, che come noto prevede tra i propri elementi costitutivi, alternativamente, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (o, ancora, l'offesa alla pubblica incolumità).

Se, dunque, è vero che una condotta di inquinamento può effettivamente condurre ad effetti tendenzialmente irrimediabili senza necessariamente impingere nella sfera del disastro, tale evenienza è residuale e si pone, per così dire, nella "fascia alta" del reato di inquinamento, al confine applicativo con la più gravosa ipotesi di cui all'art. 452 quater c.p.

Non si può, cioè, affermare che l'irrimediabilità (tendenziale, giacché quella assoluta riguarda solo il caso di disastro) sia esclusa dal contesto dell'inquinamento, ma non può considerarsi un elemento da riscontrarsi necessariamente.

Ed anzi, il complessivo esame dell'intervento della legge n. 68 del 2015 lascia intendere come il legislatore abbia dettato una "scaletta" sanzionatoria, proprio in funzione delle modalità con cui è possibile porre rimedio alle violazioni dei precetti e alle loro conseguente.

Mentre, come detto, sul gradino più alto (irreversibilità totale o reversibilità con mezzi eccezionali) troviamo senz'altro il reato di disastro, su quello più basso si collocano le contravvenzioni che possono essere estinte attraverso il meccanismo di prescrizione – adempimento – oblazione disciplinato dalla nuova Parte Sesta *bis* del Testo Unico Ambientale¹⁷.

Sempre al margine inferiore della graduatoria, vi saranno quelle contravvenzioni per le quali non sia stata ritenuto praticabile, o non sia stato *de facto* praticato il nuovo meccanismo estintivo (che nella prassi operativa appare spesso trascurato, o fors'anche misconosciuto, da taluni uffici di Procura), e che comunque non presentino quei caratteri di significatività tali da ammontare ad un inquinamento.

In tale ideale progressione, l'art. 452 *bis* c.p. dovrebbe allora rappresentare quell'*upgrade* sanzionatorio destinato a colmare il vuoto di tutela antecedentemente non coperto (o coperto faticosamente, talvolta anche con espedienti forzati quali l'applicazione di delitti di remota origine e differente matrice fattuale, quali l'avvelenamento delle acque) dal sistema contravvenzionale del D.Lgs. n. 152/2006.

Un punto fermo, però deve rimanere: si deve trattare di un qualcosa di diverso e superiore rispetto alle contravvenzioni, anche in conformità ai principi comunitari a tutela dell'ambiente, prima ricordati. Non è accettabile, infatti, che gli illeciti contravvenzionali si "tramutino" in delitti sol per l'introduzione della norma a lungo attesa, approfittando magari del tratto un po' sfuocato con cui è stato disegnato il precetto.

Allora, è opportuno che – per tornare al tema – il reato di inquinamento sia caratterizzato, se non già dalla tendenziale irrimediabilità dell'evento (pure non da escludersi integralmente), quantomeno da

¹⁷ Si tratta, come noto, di un meccanismo agevolmente applicabile alle violazioni formali o a quelle che risultino rimediabili (o, quantomeno, apparentemente rimediabili in base alla valutazione *ex ante* dell'organo accertatore. Sul punto, si veda AA.VV., *I nuovi reati ambientali*, a cura di Merlin, Tonello e Apicella, in *Ambiente & Sicurezza*, 2015, n. 17, pp. 79 ss.

una "difficile rimediabilità", così da scartare, ad esempio, i fenomeni di alterazione che non presentino quelle caratteristiche strutturali richiamate per il vero sia dal Tribunale del riesame che dalla Corte di Cassazione, nonché di converso tutti i fenomeni a carattere transeunte.

Anche la collocazione sistematica del reato, dunque, può essere in tal senso di supporto per una (oggettivamente non facile) interpretazione del testo normativo.

7. Conclusione

Non deve essere comodo indossare i panni dei giudici che si trovano ad applicare queste disposizioni. Potranno essere trovate soluzioni più o meno ragionevoli, che convincono o meno nel caso concreto. Ma tutte hanno un vizio di fondo che nessun magistrato potrà eliminare: saranno una delle soluzioni possibili, precipitato di una disposizione segnata da un peccato originale che continua a sembrarci non emendabile.

ROBERTO LOSENGO – CARLO MELZI D'ERIL

* * *

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 11 ottobre 2016, n. 48318
– Pres. DI NICOLA, Est. RAMACCI – Ric. Proc. Rep. Tribunale di Asti.

Rifiuti – Trasporto non autorizzato – Art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 – Condotte reiterate – Abitualità – Occasionalità – Art. 131 bis c.p. – Causa di non punibilità – Tenuità del fatto – Esclusione – Sussistenza del reato.

La configurazione giuridica del reato abituale, che postula la ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro, ma sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si pone in antitesi con il requisito della "non abitualità del comportamento" previsto dall'istituto della tenuità del fatto, che dunque non può trovare applicazione in ipotesi di trasporto non autorizzato di rifiuti, qualora tale attività si sia concretizzata in diversi conferimenti ripetuti nel tempo.